

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 21 luglio 2005 (procedimento R 370/2004-4), relativa al procedimento di opposizione n. B 370959, notificata il 13 ottobre 2005, e
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «LOMBARD DIRECT» per servizi delle classi 35, 36 e 42 — domanda n. 1 523 992

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Lombard Risk Systems Limited and Lombard Risk Consultants Limited

Marchio o segno fatto valere: marchi denominativi comunitari e nazionali «LOMBARD RISK» e «LOMBARD GROUP OF COMPANIES» per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 41

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per parte dei servizi contestati

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'impugnazione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso ha effettuato un esame giuridico erroneo nel verificare se sussistesse o meno un rischio di confusione tra i marchi in conflitto e nella parte in cui ha ritenuto *concepibile* la sussistenza di una confusione e che la possibilità di confusione *non potesse essere esclusa*. Secondo la ricorrente, la commissione avrebbe quindi rovesciato l'onere della prova, chiedendo alla ricorrente di provare l'insussistenza di un rischio di confusione. Inoltre, la commissione di ricorso avrebbe omesso di fornire un'adeguata motivazione per la sua decisione, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 73 del suddetto regolamento.

Ricorso presentato il 16 dicembre 2005 — Biofarma/UAMI

(Causa T-442/05)

(2006/C 74/45)

Lingua di deposito del ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Biofarma/UAMI (Neuilly-sur-Seine, Francia) [Rappresentanti: sig. Victor Gil Vega e sig.ra Antonia Ruiz López, avvocati]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Anca Health Care Limited.

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 26 settembre 2005 e dichiarare che vi è effettivamente un rischio di confusione tra i marchi CAFON e DAFLON, che designano prodotti simili;
- condannare l'UAMI alle spese, ivi compresi gli onorari dei legali della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Surtech Internacional Ltd

Marchio comunitario richiesto: Marchio denominativo «CAFON» per prodotti della classe 5 (prodotti e sostanze farmaceutici).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente

Marchio o segno fatto valere nel procedimento di opposizione: marchio denominativo «DAFLON» (registrato in Spagna, Portogallo, Benelux, Austria, Francia e Italia) per prodotti della classe 5 (prodotti e sostanze farmaceutici)

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: applicazione erronea dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario